



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 27.11.2013 il consumatore ha contestato la proposta, effettuata presso uno sportello dell'intermediario in data 19.11.2013, di liquidare sei buoni fruttiferi ad un importo inferiore rispetto a quello risultante dai rendimenti indicati sul retro degli stessi. Ha in proposito richiamato i principi di diritto affermati da Cass. n. 13979/2007, in virtù dei quali *"il Giudice di Pace di Novara ha emesso un'ingiunzione di pagamento per un caso del tutto simile"*.

Avendo ricevuto riscontro negativo al reclamo in data 17.1.2014, la ricorrente si è rivolta all'ABF, precisando che i buoni in parola, aventi ciascuno valore facciale di £ 100.000, erano stati emessi nelle date 19.11.1983 e 23.11.1983 ed appartenevano alle serie "O". La stessa ha inoltre rappresentato che al momento della riscossione le è stata offerta per ciascun buono la somma di € 798,00; mentre l'importo reclamato è pari a € 1.790,00 cadauno. Secondo l'istante la differenza tra importo proposto e importo *"spettante per ciascuno [dei buoni] dal calcolo della tabella presente sul retro ... costituisce per me risparmiatore una perdita ingiustificabile anche se questa decurtazione dei tassi è stata decisa con un Decreto il 13 giugno 1986"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente ha chiesto all'ABF la "riliquidazione" dei buoni secondo i tassi di interesse della serie di emissione, come indicati nella tabella a tergo.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 15.4.2014, rappresentando che i sei buoni in parola, appartenenti alla serie "O", recavano il timbro corretto e privo di anomalie, conforme alla serie di riferimento e ai rendimenti allora previsti per la relativa tipologia.

La resistente ha quindi rappresentato che in virtù dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (modificato con D.L. 30/09/1974 n. 460, convertito con L. 25/11/1974 n. 588) i saggi di interesse sui buoni fruttiferi postali potevano essere soggetti a variazioni, sia in aumento che in diminuzione, e le serie interessate potevano essere ricondotte a rendimenti di serie diverse. Dette variazioni era previsto fossero rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque con modalità idonee a tutelare e informare il risparmiatore, oltre che a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana. In specie, per effetto dell'art. 6 del D.M. Tesoro del 13.6.1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.6.1986), istitutivo della nuova serie "Q", tutti i tassi relativi ai buoni appartenenti alle serie precedenti, emessi fino al 30.6.1986, hanno subito alcune variazioni; tra questi anche quelli appartenenti alla serie "O", come quelli oggetto del ricorso. Per effetto di tale norma il valore di liquidazione dei buoni emessi prima del 30.6.1986 viene rilevato non più dalle tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma *"da prontuari elaborati [dall'intermediario] e distribuiti con apposito software a tutti gli uffici [...]".* I criteri utilizzati per il computo degli interessi sono stati resi pubblici mediante affissione di note informative negli uffici aperti al pubblico e sono inoltre reperibili *on line* sul sito dell'intermediario.

D'altronde, la natura giuridica dei buoni postali non è quella dei titoli di credito, ma di documenti di legittimazione e, di conseguenza, agli stessi *"non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità"*.

Su queste basi, la convenuta ha sostenuto di avere correttamente applicato la normativa di riferimento nel rimborsare alla ricorrente un importo corrispondente ai nuovi rendimenti disposti dal D.M. del 13.6.1986. A sostegno della propria posizione ha richiamato anche molteplici pronunce di giurisprudenza e di Collegi ABF.

L'intermediario resistente ha quindi chiesto al Collegio di rigettare il ricorso, *"per non essersi verificata alcuna responsabilità in capo all'azienda nella vicenda rappresentata"*.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto: se, cioè, questi dovessero essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi, relative alla serie "O" vigente al tempo dell'emissione, o secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.6.1986 illustrato dall'intermediario, meno vantaggioso per il sottoscrittore.

In relazione alla fruttuosità dei buoni, infatti, sul retro dei documenti sono previsti rendimenti con durata ventennale e saggio di interesse crescente, con corresponsione di ulteriori importi per ogni bimestre maturato dal ventunesimo fino al trentesimo anno. Nel D.M. Tesoro 13.6.1986 si prevede, invece, che i titoli vigenti al 1.7.1986 usufruiscano di differenti rendimenti netti, meno favorevoli di quelli precedentemente previsti.

E' altresì pacifico che la ricorrente abbia presentato i buoni per la riscossione il 19.11.2013 ricevendo in offerta per ciascuno buono la somma di € 798,00, dalla stessa tuttavia non ritenuta corretta. L'istante quantifica il valore di ciascun buono in € 1.790,00 sulla base del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“calcolo della tabella presente sul retro dei buoni”, senza meglio specificare le modalità operative adottate in applicazione di tale formula.

In ogni modo, il ricorso non è suscettibile di accoglimento. Secondo il tenore dell'art. 173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (come modificato dal D.L. 30.9.1974, n. 460), c.d. “codice postale”, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, “*le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali*”.

Sulla base di questa fonte primaria, opera l'art. 6 del D. M. Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale “*Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»*”.

Come è già stato chiarito in molte altre pronunce dell'ABF, e in specie nella decisione del Coll. Coord. n. 5673/2013, sulla base del menzionato art. 173 del “codice postale”, le indicazioni relative al rendimento dei titoli contemplate in decreti ministeriali successivi all'emissione dei titoli *de quibus* prevalgono legittimamente sulle indicazioni contenute sul verso dei titoli stessi. La pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte richiamata dalla ricorrente — cui è pienamente allineato l'ABF — afferma la prevalenza di queste ultime nella diversa fattispecie in cui sussistesse un contrasto *ab origine* fra le stesse e le condizioni riportate nel D.M. disponente l'emissione della serie di appartenenza; mentre nel caso di specie non risulta affatto che le indicazioni relative ai rendimenti stampigliate a tergo dei titoli *de quibus* fossero differenti da quelle previste nel regolamento istitutivo della serie “O” portato dal correlativo D.M. antecedente alla formazione dei titoli.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA